

## ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

### Regolamento applicativo limite assenze

Ai sensi del D.P.R 122/2009 e della circolare MIUR 20/2011, ai fini della validità dell'annoscolastico per procedere alla valutazione finale dello studente, è richiesta la frequenza di almeno il 75% del monte ore annuale delle discipline.

Ciò equivale ad affermare che **il numero massimo di assenze consentite è pari a 264 ore**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, purché queste non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni.

Il Collegio dei Docenti ha fissato i seguenti criteri di deroga al limite di assenze per la validazione dell'anno scolastico:

- Assenze per motivi di salute debitamente motivati e documentati (forniti alla scuola contestualmente alla malattia o al suo termine);
- Assenze per visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue;
- Assenze per malattie croniche certificate;
- Assenze per gravi motivi di famiglia documentati (lutti, trasferimenti, ecc .).
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e ad attività musicali e/o artistiche;
- Assenze degli alunni diversamente abili che seguono una programmazione differenziata;
- Assenze per situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale segnalati e documentati da Enti competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori, psicologi ed ecc.);
- Assenze per viaggi d'istruzione, manifestazioni, concorsi e stage;
- Assenze per blocco di trasporto pubblico documentato dai Comuni e dalle aziende di trasporto.
- Assenze per ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).